



# CITTA' DI ALESSANDRIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

---

### Verbale di deliberazione n. 44 del 10 maggio 2013

---

#### **OGGETTO: CONTENZIOSO IN MATERIA DI TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'USO DI TELEFONI CELLULARI.**

L'anno duemilatredici, il giorno 10 maggio, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	<b>X</b>	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	<b>X</b>	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	<b>X</b>	

La Commissione straordinaria di liquidazione,

#### PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;
- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012 ;

#### VISTA

la Deliberazione n. 11/2012 di questa medesima Commissione in cui si dava atto che, secondo quanto statuito più volte dalla Corte di Cassazione, l'ente dissestato, a differenza

del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente e, conseguentemente, si deliberava che, per le azioni di cognizione riguardanti rapporti creditori/debitori rientranti nella competenza della Commissione Straordinaria, continuano a porsi in essere le vigenti modalità di gestione, previa comunicazione per eventuali adempimenti;

#### PRESO ATTO

della nota dell'Avvocatura Comunale n. 226 del 23/4/2013 (prot. 198 OSL del 29/4/2013) nella quale si rende edotta questa Commissione circa la notifica, in capo al Comune, di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate riguardante la tassa concessioni governative per uso di telefoni cellulari e relative sanzioni (anno 2011 – N. 11000193) e della pendenza di un contenzioso analogo riguardante la stessa materia (per anni pregressi), in relazione al quale è stata emessa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 91/28/12 sfavorevole al Comune.

#### CONSIDERATO:

- ✓ CHE per quanto riguarda l'accertamento inerente il 2011, il contenzioso conseguente all'impugnazione può essere gestito dall'Avvocatura comunale per il primo e secondo grado di giudizio e che l'attuale orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in due recenti sentenze in materia non può ancora considerarsi consolidato;
- ✓ CHE per quanto riguarda l'impugnazione della sentenza della CTR di Torino, la stessa, al momento, appare sconsigliabile alla luce dell'attuale orientamento della Cassazione (vedasi anche il parere redatto dallo Studio Sacchetto – Pollarolo datato 12/3/2013) ed, inoltre, comporterebbe delle spese in ragione del fatto che non può essere gestita dagli Avvocati interni all'Ente;

Tutto ciò premesso

#### **DELIBERA**

- 1) **DI PROPORRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NON IMPUGNARE avanti la suprema Corte di Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 91/28/12**, senza che ciò comporti (per il futuro) acquiescenza alle argomentazioni prospettate dall'Agenzia delle Entrate e recepite nella sentenza;
- 2) **DI PROPORRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPUGNARE** il suindicato accertamento inerente l'anno 2011 avanti la CTP di Alessandria;



- 3) **DI PORRE LE DERIVANTI SPESE LEGALI A CARICO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA**, proponendo che le stesse siano anticipate dal Comune, gestione corrente, e successivamente ammesse a rimborso previa valutazione di congruità dell'Avvocatura Comunale;
- 4) **DI COMUNICARE** la presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Alessandria.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di ausilio alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris  
f.to dott. Angelo Lo Destro

